



COMUNE DI RIOLUNATO
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P. 41020

OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E/O DETENTORI DI CANI

N. 3/2013

IL SINDACO

Rilevata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Visti

- La Legge Regionale n. 27/2000 recante norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina;
- La Legge Regionale n. 5/2005 recante norme a tutela del benessere degli animali, in particolare l'art. 3 sulla responsabilità ed i doveri generali del detentore;
- Gli artt. 672 del C.P. sull'omessa custodia e malgoverno di animali e 2052 del C.C. concernente il danno civile cagionato da animali incustoditi;
- Gli artt. 115, comma 5, 184, commi 1 e 8, del Nuovo Codice della Strada, disciplinanti l'incauto affidamento e controllo di animali e l'art. 15, comma 3, del C.d.S. sull'abbandono di rifiuti ed insudiciamento della sede stradale;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 7/bis e 50;
- La Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari ed ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Raccolta deiezioni:

- ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i marciapiedi ed i relativi riquadri

delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;

- *in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.*

2. Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- *ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;*
- *quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti.*

3. Accesso in aree attrezzate a giochi per bambini:

- *di vietare l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;*

4. Condotta dei cani:

- *è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;*
- *il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;*
- *i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.*

5. Esenzioni:

- *sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.*

6. Sanzioni:

- *ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00;*
- *entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto, allegando nel caso documenti che possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.*

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune, all'albo Pretorio ed esposta in luoghi di visibilità pubblica.

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa agli organi tutti di Polizia presenti sul territorio i quali sono incaricati sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

RICORDA

Che avverso la presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

RIOLUNATO , lì 23 Febbraio 2013

IL SINDACO
(F.to Cargioli Dr. Giancarlo)